

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro e previdenza sociale)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 APRILE 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati » (84) (D'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri);

« Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati » (203) (D'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri);

« Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (309);

« Disciplina del rapporto di lavoro e formazione » (408) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 170, 178
COPPO (DC)	172, 173, 176 e passim
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	178
DALLE MURA (PSI)	177
FERRALASCO (PSI)	173
GAROLI (PCI)	174
GIOVANNETTI (PCI)	172, 173
MANCINO (DC)	171

MANENTE COMUNALE (DC), relatore alla Commissione	Pag. 170, 176
MANNO (DN-CD)	175
ROMEI (DC)	174
VINAY (Sin. Ind.)	175
ZICCARDI (PCI)	171

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

LUCCHI GIOVANNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati » (84), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri;

« Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati » (203), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri;

« Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (309);

11^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

« Disciplina del rapporto di lavoro e formazione » (408), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati »; « Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati », d'iniziativa dei senatori Ziccardi, Di Marino, Galante Garrone, Colombi, Fermariello, Valenza, Ayassot, Bacicchi, Cazzato, Garoli, Tedesco Tatò Giglia, Giovannetti, Lucchi Giovanna, Modica e Urbani; « Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati », d'iniziativa dei senatori Ferralasco, Cipellini, Finessi, Signori, Ajello, Colombo Renato, Fossa, Scamarcio, Segreto, Albertini, Campopiano, Carnesella, Catellani, Dalle Mura, De Matteis, Di Nicola, Fabbri Fabio, Labor, Lepre, Luzzato Carpi, Maravalle, Minnocci, Pittella, Polli, Rufino, Talamona, Viglianesi, Vignola, Viviani e Zito; « Disciplina del rapporto di lavoro e formazione », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Di Marino, Tedesco Tatò Giglia, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Garoli, Urbani, Lucchi Giovanna, Bernardini, Ayassot, Conterno Degli Abbati Anna Maria, Colombi, Guttuso, Cazzato, Mascagni, Giovannetti, Salvucci, Ziccardi e Villi.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo proposto dalla Sottocommissione, la quale, riunitasi nuovamente questa mattina, ha deciso di non procedere alla formulazione di un articolo aggiuntivo 13-*bis*, di cui si era fatta riserva nella seduta scorsa.

Poichè non si fanno osservazioni, ritengo che la Commissione si esprima favorevolmente in tal senso.

Passiamo ora all'articolo 28, precedentemente accantonato, di cui ho già dato lettura nella seduta scorsa.

M A N E N T E C O M U N A L E, *relatore alla Commissione*. A nome della Sottocommissione, ne propongo la soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 28.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame dei successivi articoli nel testo elaborato dalla Sottocommissione, di cui do lettura:

Art. 29.

Per il periodo di durata della presente legge la Presidenza del Consiglio — Ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione — indica entro il mese di febbraio di ciascun anno i fabbisogni funzionali, qualitativi nonchè territoriali delle singole amministrazioni.

Art. 30.

La Scuola superiore della Pubblica amministrazione organizza corsi di formazione e di addestramento avvalendosi anche delle strutture esistenti presso le singole amministrazioni o delle strutture scolastiche e universitarie.

I corsi hanno la durata di dodici mesi effettivi per le carriere direttive, di un periodo da sei a quattro mesi per le altre carriere.

A conclusione del corso la direzione di questo esprime un giudizio sulle capacità professionali, sul rendimento e la valutazione del profitto di ciascun partecipante.

Art. 31.

La selezione ed il reclutamento dei giovani sono organizzati e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione — di concerto con i Ministeri interessati.

I giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della presente legge presentano la domanda all'Ufficio di cui al comma precedente, in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del decreto

11^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei seguenti:

a) per la carriera direttiva, amministrativa e tecnica: diploma di laurea;

b) per la carriera di concetto: diploma di scuola media superiore;

c) per la carriera esecutiva: diploma di scuola media inferiore;

d) per la carriera ausiliaria: adempimento della scuola dell'obbligo.

Art. 32.

« I partecipanti ai corsi ritenuti idonei hanno titolo e punteggio agli effetti dei concorsi indetti dalla Pubblica amministrazione.

Il corso è valido agli effetti giuridici in caso di nomina in ruolo.

Art. 33.

Ai giovani ammessi ai corsi di formazione di cui alla presente legge compete, per ogni mese di effettiva frequenza, un assegno onnicomprensivo da assoggettare alle sole ritenute erariali, di importo corrispondente al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale delle singole carriere.

Agli stessi, durante il periodo di partecipazione al corso, compete l'assistenza sanitaria ENPAS a carico dello Stato.

Z I C C A R D I . Siamo d'accordo su tale meccanismo, che ricerca un rapporto tra bisogni effettivi della pubblica Amministrazione e le necessità di formazione del personale.

Per quanto riguarda l'articolo 31 vorremo domandare al relatore se è previsto un certo controllo dei sindacati, dal momento che il testo attuale sembra preveda solo un giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio e dei Ministeri interessati.

Circa l'articolo 33 vorrei domandare al relatore che cosa significa, in termini assoluti, questo assegno onnicomprensivo. Inoltre, sempre sullo stesso articolo, c'è da dire che, per quanto riguarda il settore privato, in de-

finitiva prevediamo solo il salario per le ore effettivamente lavorate e non prevediamo niente — mi sembra giustamente — per quanto riguarda le ore di frequenza ai corsi; invece, per quanto riguarda il personale della pubblica Amministrazione, equipariamo la frequenza ai corsi al lavoro. Ebbene, dobbiamo stare attenti a questo: in primo luogo, intanto, vorrei conoscere l'ammontare della cifra in senso assoluto; in secondo luogo dobbiamo rispettare la logica della legge, che fa un tentativo per incoraggiare i giovani, anche diplomati e laureati, ad impegnarsi nell'industria e nell'agricoltura a tal punto che noi abbiamo messo in questa legge un articolo dove prevediamo che il giovane può dichiarare di rinunciare a quelli che sono i diritti derivanti dal diploma e dalla laurea. Ora noi dobbiamo cercare di creare un equilibrio.

Mi rendo conto che le questioni che pongo sono di una certa delicatezza; però bisogna avere il coraggio di dire queste cose compiendo una giusta analisi della situazione: ad esempio, quando studiamo la nascita del fenomeno della disoccupazione giovanile, e quello intellettuale in particolare, tra l'altro diciamo che siamo andati ad una rigidità di offerta di lavoro nel senso che in molti posti, di fronte ad una domanda di lavoro nel settore industriale e nel settore dell'agricoltura, ci troviamo dinanzi ad una rigidità di offerta di lavoro derivante dal fatto che questi giovani sono diplomati e laureati, per cui non vogliono andare a fare gli operai, oppure impegnarsi in agricoltura.

Ebbene, in questo articolo, noi ci discostiamo proprio da tali principi e quindi ci troviamo di fronte ad un testo che può squilibrare o addirittura immettere elementi di inquinamento nell'intera legge.

Vorrei quindi dal relatore un chiarimento sul significato e sull'entità dell'assegno onnicomprensivo e su una sua eventuale articolazione che permetta un trattamento paritario tra coloro che si formano per la pubblica Amministrazione e gli altri, interessati al settore agricolo o industriale.

M A N C I N O . L'architettura del testo mi sembra convincente: si tratta ora di fis-

sare un termine congruo — possibilmente entro domani — per concordare quegli emendamenti che il testo stesso sembra richiedere. Bisognerà organizzare meglio, ad esempio, la pubblicità, il tipo di selezione, che non potrà essere discrezionale, ma basata su titoli preferenziali che sono tutti da decidere. Come esempio potremmo prendere quei corsi di formazione, pregevoli dal punto di vista dei risultati, che si indicano per la selezione dei segretari comunali.

Per quanto concerne le osservazioni del collega Ziccardi, esse non ci trovano insensibili. Credo tuttavia che si tratti più di imperfezioni che non di difetto di contenuto: « l'importo corrispondente al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale » era previsto nel tipo di attività che dava lavoro e formazione contemporaneamente, mentre, per quanto riguarda l'iniziativa di soli corsi di formazione, dovremmo trovare un diverso trattamento, che non può essere quello iniziale della carriera pur dovendo avere, ovviamente, carattere di incoraggiamento e di studio.

C O P P O . Mi sembra che l'obiettivo che ci dovremmo porre sia quello che la pubblica Amministrazione si possa trovare in grado di scremare il meglio del personale sul mercato. A tal fine mi sembra giusta la corresponsione ai corsisti del trattamento iniziale della carriera, tenendo conto, per altro, che esso è estremamente modesto, aggirandosi attorno alle 120.000 lire mensili, e che il corso di formazione non è ridotto, ma è un corso pieno, ad organico completo.

Un altro rilievo che mi sembra importante è che manca l'accento ai criteri di selezione per coloro che faranno domanda di ammissione ai corsi, dal momento che è previsto un numero chiuso: ovviamente nel momento in cui diciamo che la selezione ed il reclutamento sono organizzati e coordinati, dobbiamo stabilire anche le norme di tale selezione. Ad ogni modo, tornando al problema precedente, quello di un maggiore o minore compenso per i corsisti, torno a ripetere che se non daremo un minimo di garanzie, sotto questo punto di vista, a coloro che intendono intraprendere questa stra-

da, nella pubblica Amministrazione continueranno ad entrare solo quei giovani che non trovano altro, mentre sarebbe finalmente ora che avvenisse il contrario.

Sotto questo punto di vista, insomma, il testo mi sembra abbastanza equilibrato. D'altra parte teniamo conto che con questa legge non innoviamo, e non intendiamo farlo, l'accesso al lavoro nella pubblica Amministrazione.

Quindi, per tre anni il numero di coloro che possono accedervi è un numero sostanzialmente ristretto e non allargato, tanto è vero che avrei pensato di proporre un numero di partecipanti una volta e mezzo o due volte superiore a quello previsto: questo, evidentemente, proprio per consentire una più ampia selezione. Il testo, così come è formulato, lascia intendere che non esiste questo problema; sostanzialmente cioè, avendo stabilito l'articolo 29 qual è il numero di posti messi a disposizione, non si possono fare accedere i giovani a questi corsi in numero superiore. Il che, in teoria, non significa che in tal modo si possano coprire quei posti. Quindi si prepara un numero di persone pari al numero dei posti, dopo di che si svolgerà il concorso generale al quale potranno accedere tutti (cioè coloro che avranno frequentato il corso e coloro che non lo avranno frequentato); coloro che avranno frequentato il corso avranno soltanto due vantaggi: quello di avere un titolo preferenziale e quello di vedersi considerato, nel caso in cui lo vincano, il periodo di frequenza del corso agli effetti giuridici della carriera.

Non mi pare insomma che abbiamo fatto una cosa poco equilibrata. Starei piuttosto attento ad inserire altri criteri, quale ad esempio quello di avere o meno famiglia, lasciando tali questioni alla discrezione dell'organo competente in ordine alla selezione.

G I O V A N N E T T I . A mio avviso le questioni sollevate dal senatore Ziccardi debbono essere tenute nel debito conto; però anche in questo caso si tratta di stabilire se si fa un collegamento con l'articolo 26, il quale prevede lo svolgimento anche di attività che sono proprie dello Stato, qua-

11^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

li ad esempio quella relativa all'aggiornamento del catasto, ai servizi sociali, e così via.

C O P P O . Quelle sono attività extra.

G I O V A N N E T T I . D'accordo: si tratta comunque di vedere se si può prevedere un collegamento. Infatti, i giovani che svolgeranno quelle attività e immediatamente passeranno a funzioni ispettive o di collaborazione, probabilmente avranno uno stipendio superiore; pertanto, se si vuole incrementare un ritorno alle attività primarie e secondarie, a mio avviso è necessario che, anche per il periodo di corso, venga stabilito lo stesso trattamento economico previsto per le altre attività. Altrimenti si continua ad incrementare ed a gonfiare le attività del settore terziario, cosa questa che, a mio parere, ha in questi ultimi tempi influito sul movimento giovanile come elemento di grosse tensioni.

Per quanto riguarda poi la questione dei titoli, pur rendendomi conto delle difficoltà che esistono in questo campo, non posso fare a meno di ricordare un episodio che ho vissuto recentemente. Un concorso per manovali bandito da una ferrovia secondaria dello Stato è stato vinto da diplomati e da laureati. La prima parte di esso, infatti, ha visto la prevalenza di titolari, per cui alcuni giovani in possesso del solo diploma di quinta elementare, pur essendo di mestiere manovali, sono rimasti tagliati fuori.

C O P P O . Questo non si può verificare nei casi dei quali ci stiamo occupando.

G I O V A N N E T T I . Può succedere però che chi partecipa ad un concorso per la carriera ausiliaria non presenterà il diploma di laurea, pur essendone in possesso, ma si farà rilasciare dalla scuola media inferiore il relativo diploma per partecipare al concorso allo stesso titolo degli altri. Nessuno, infatti, può negare il diritto ad un laureato di partecipare ad un concorso per manovale: il problema che mi preoccupa, piuttosto, è che, una volta che il laureato avrà

vinto il concorso, sarà certamente un disadattato e si batterà per conquistare, all'interno dell'amministrazione, condizioni di vantaggio superiori, sia pure in epoche successive. L'unica cosa che si preoccuperà di fare, insomma, sarà quella di non fare il manovale.

Ritengo quindi che questo elemento vada regolamentato, in quanto altrimenti si continua a tagliare fuori una parte di giovani dalla possibilità di accedere alle valutazioni che sono stabilite per loro collegate anche ai titoli di studio.

È necessario infine, a mio avviso, vedere come il periodo di frequenza dei corsi possa costituire titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi. È una questione che potrebbe anche essere oggetto di regolamento o di norme aggiuntive.

F E R R A L A S C C O . Per quanto riguarda l'articolo 29 — da quanto appare almeno dagli interventi che si sono succeduti — il meccanismo dovrebbe essere il seguente. Una volta accertate da parte dello Stato le necessità delle singole amministrazioni, anche per competenza territoriale, praticamente queste determinano la quantità dei corsi che si possono formare. Ora, a me pare che ciò sia eccessivo in quanto in tal modo si predeterminerebbero le assunzioni: basterebbe infatti dare un titolo di merito molto alto a chi ha partecipato ai corsi. Questo evidentemente vale soprattutto per quel quanto riguarda la carriera direttiva.

La cosa peraltro, a mio avviso, non è né giusta né costituzionale; ci si trova di fronte cioè ad una di quelle questioni negative che credevamo di avere eliminato, ma che tutto sommato ci ritorna, per così dire, dalla finestra. Sarebbe necessaria quindi una maggiore riflessione sia in ordine al numero dei giovani che possono partecipare ai corsi, sia in ordine alla qualificazione del titolo preferenziale che viene dato a chi vi partecipa.

Un'altra osservazione vorrei fare per quanto concerne il decentramento periferico. Nel testo in esame non se ne fa cenno: non vorrei però che i corsi in questione fossero organizzati solo all'Amministrazione centrale.

11^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

o in due o tre altri punti. Pertanto, onde consentire l'organizzazione dei corsi di formazione regionalmente, ritengo che sia necessario fare esplicito riferimento nel testo del disegno di legge al decentramento periferico di tale organizzazione.

Per quanto riguarda poi la selezione, se si lascia un eccessivo potere discrezionale agli organi competenti con il rischio — come ho detto prima — che si verifichino vere e proprie assunzioni nei ruoli di fatto già predeterminate, si lascia una mano, per la verità, troppo forte al Governo, qualunque esso sia.

Non mi pare giusto inoltre che gli emolumenti siano diversi a seconda dei corsi, e quindi della carriera, che si frequentano: praticamente infatti un laureato potrà ricevere 230.000-250.000 lire, mentre chi non è titolato per lo stesso numero di ore di corso ne potrà ricevere 120.000. A mio avviso, quindi, la questione dovrà essere ulteriormente considerata.

Ritengo, infine, che in ogni caso andrebbe inserita una norma che preveda che le assenze determinino una riduzione degli assegni e nei casi più gravi la decadenza dai corsi.

R O M E I . Sono d'accordo con il senatore Coppo quando afferma che bisogna « scremare » il meglio del mercato del lavoro per avere elementi validi nella pubblica amministrazione, ma proprio cercando di approfondire la questione, come suggeriva l'onorevole collega, mi sembra di dover rilevare che, così come sono formulati, gli articoli 31 e 32 certamente non raggiungono questo obiettivo. La selezione dei migliori per l'accesso alla pubblica Amministrazione, infatti, non è più affidata ad un concorso o ad una prova di esame severa, o che almeno dovrebbe essere tale, ma, poichè i partecipanti ai corsi ritenuti idonei hanno titolo e punteggio (fra l'altro non si sa neppure in quale misura), praticamente viene lasciata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 31. Concordo pertanto anche io sul fatto che si tratta di un capovolgimento di quelli che sono i criteri previsti dal nostro ordinamento: la Costituzione infatti stabilisce che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso. In questo caso, inve-

ce, ripeto, si fa una selezione — e non si sa come — per l'ammissione ai corsi di formazione, dopo di che la direzione esprime un giudizio sulle capacità professionali ed una valutazione sul profitto del soggetto, i quali costituiscono titolo e punteggio agli effetti dei futuri concorsi. È evidente quindi che tutti coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione saranno poi preferiti per l'ingresso nella pubblica Amministrazione ed io non ho, però, la certezza che coloro che sono ammessi a tali corsi siano veramente i migliori.

G A R O L I . Dirò subito che questa architettura, come l'ha chiamata il senatore Mancino, non mi convince affatto. Sono ancora del parere, espresso più volte e non soltanto dalla mia parte politica ma da quasi tutta la Commissione, che si tratta di una materia estremamente delicata, che andrebbe attentamente valutata e meditata, comunque più di quanto abbia fatto il Governo con il suo disegno di legge e più di quanto si sia fatto qui nel poco tempo a disposizione. Sappiamo tutti infatti che cosa sia la pubblica Amministrazione oggi, che tipo di crisi stia attraversando e che tipo di mano occorra mettervi per fare ordine. A cominciare dalla questione della riduzione della spesa, da quella degli enti inutili e da quella della mobilità del personale per giungere alla questione della riqualificazione del personale che dovrà passare da un ente all'altro c'è tutto un insieme di problemi da affrontare oltremodo seri e delicati. Ed una materia come questa, che si riferisce alla formazione dei giovani, non può essere quindi esaminata al di fuori di quel quadro: ecco perchè sono del parere, già espresso in precedenza, che questo titolo V sia da stralciare, al fine di meditare a fondo su di esso e di farne un provvedimento a parte, tenendo sempre a mente gli impegni che dobbiamo mantenere in merito alle esigenze relative alla riforma della pubblica Amministrazione.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a trovare su questo ultimo capitolo un accordo, estremamente importante dal punto di vista politico, per la gestione dell'intero provvedimento la quale, non essendo nè facile nè

11ª COMMISSIONE

14º RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

semplice, richiede l'impegno e lo sforzo una nime — o quasi — delle forze politiche qui rappresentate.

Venendo ora all'esame dettagliato del testo, vorrei sapere se, per quanto riguarda l'articolo 29, quando si parla di amministrazioni nazionali e comunali ci si riferisca, come già previsto dal testo governativo, anche a quelle con ordinamento autonomo.

Per quanto concerne poi la durata dei corsi di formazione prevista all'articolo 30, ritengo che per le carriere direttive sia sufficiente un periodo di dodici mesi, com'è stato stabilito, mentre mi sembra inopportuno fissare un periodo da sei a quattro mesi per le carriere di concetto ed ausiliarie. Difatti, per quanto riguarda la formazione professionale di questo personale, bisognerebbe conoscere le esigenze delle singole amministrazioni, poichè non so proprio che cosa si possa fare con soli quattro mesi di corso. Quindi, invece di una disposizione in termini perentori, a mio avviso sarebbe più indicata una disposizione che lasci una certa elasticità.

Vorrei inoltre rilevare che le osservazioni fatte dai senatori Ferralasco e Romei sull'articolo 31 circa la selezione ed il reclutamento sono alquanto pertinenti, poichè in base a questo testo si lascia pieno potere ad un organismo che non si sa bene che cosa sia. Non è affatto chiara l'identità di questo Ufficio per l'organizzazione della pubblica Amministrazione, che dovrebbe operare di concerto con i Ministeri interessati. Ci troviamo di fronte ad un organismo plenipotenziario che non è soggetto ad alcun controllo, per cui questo problema va seriamente affrontato e definito.

Infine, occorre studiare la questione della remunerazione dei giovani ammessi ai corsi di formazione. Il senatore Coppo parlava di 120.000 lire ma, per la verità, bisognerebbe prendere le tabelle esistenti a questo riguardo e leggerle, perchè un conto è la paga base per il laureato della carriera direttiva ed un altro conto è la paga base per l'ausiliario. Quindi bisogna vedere che tipo di ventaglio, di differenziazione esiste a questo proposito.

Ho fatto queste poche osservazioni per dire che la questione va meditata e che su di

essa bisogna sentire anche il parere delle altre Commissioni.

V I N A Y . Ritengo che sia necessario riflettere ulteriormente sulla questione del titolo, perchè questo nuovo articolato, notevolmente diverso dal precedente, configura una situazione alquanto diversa. Ad esempio, in questo nuovo testo non figura, nell'articolo 33, l'ultimo comma del precedente articolato che recitava così: « Lo svolgimento dei corsi prevede l'effettuazione di attività pratico-operative, presso le Amministrazioni interessate, e di studio di un rapporto rispettivamente del 40 e del 60 per cento dell'orario di servizio vigente per gli impiegati civili dello Stato ».

Ora, bisognerebbe meditare su questa soppressione perchè, almeno per le categorie C e D, questo contributo lavorativo può avere un significato di formazione e può rappresentare un corrispettivo allo Stato per l'assegno che lo Stato stesso elargisce. Non intendo con ciò mettere in dubbio la validità delle ragioni che hanno spinto il Governo ad eliminare questo comma, però chiedo che almeno ci sia concesso il tempo di riflettere per capire se una tale soppressione sia giusta o no.

M A N N O . Personalmente credo che non dobbiamo sforzarci di rendere la situazione dell'impiego pubblico paritetica a quella dell'impiego privato. Esistono delle necessità differenziate nell'ambito dei due settori, come si desume paraltro dalle norme legislative che fino ad oggi sono state stabilite al riguardo.

Quindi, nella formulazione del provvedimento in esame, noi dobbiamo tenere ben presente questa diversità: nell'impiego privato la prestazione di manodopera, anche pregevolissima, viene pagata ad ore, mentre nell'impiego pubblico in una forma diversa. D'altro canto, noi per la paga oraria non stabiliamo una categoria di serie B dando la remunerazione delle quattro ore operaie; se noi qui scendessimo ad una situazione diversificata, perverremo ad una remunerazione che risulterebbe declassificata nel

11^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

minimo rispetto a quella corrisposta dallo Stato.

Quindi, a mio giudizio, la situazione, così com'è stata prospettata, potrebbe rimanere inalterata. Bisogna naturalmente tener conto del fatto che i corsi di formazione per l'amministrazione pubblica sono a tempo pieno e, naturalmente, questo dev'essere tenuto in debito conto anche se, probabilmente, in un secondo momento non porterà i risultati che si credono.

Ritengo però che uno dei privilegi previsti dal provvedimento debba essere modificato nel senso che, secondo me, soltanto a parità di punteggio nella graduatoria del concorso si deve tener conto del punteggio conseguito alla fine del corso.

Un'altra questione è quella della selezione per l'accesso ai corsi. Ritengo che, effettivamente, l'ammissibilità ai corsi debba essere regolamentata, perchè altrimenti addossiamo alla pubblica Amministrazione una responsabilità che invece è bene ci prendiamo noi, in quanto una simile responsabilità diventerebbe padronanza burocratica senza nessun indirizzo, perchè non esiste nella pubblica Amministrazione questo criterio della selezione per l'ammissibilità ai corsi.

Quindi la selezione sarebbe bene che venisse regolamentata dalla nostra Commissione in modo da stabilire almeno i limiti massimi entro i quali la burocrazia potrebbe agire per prospettare poi all'autorità competente il risultato della sua opera.

MANENTE COMUNALE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che, da tutti gli interventi che si sono succeduti, sia emersa una convergenza sull'opportunità di benificare alcuni elementi di questi articoli. Pertanto, desidero precisare che il testo presentato alla Commissione non è qualcosa di inamovibile in quanto frutto di accordi. Bensì si è cercato, in base alle osservazioni fatte nel corso del dibattito su questo provvedimento, di dare un certo assetto a questa parte del disegno di legge che riguarda la pubblica Amministrazione, in modo da porre una base di discussione per poter poi pervenire a quella che si riterrà la formulazione migliore. Quindi, tutti possono esprimere

la loro opinione al riguardo e dare i suggerimenti che ritengono più opportuni.

Anch'io sono dell'avviso, com'è stato rilevato, che questo provvedimento va portato unitariamente in porto, anche perchè la sua gestione è veramente difficile, in quanto si tratta di calare in una realtà così complessa, com'è quella del nostro paese, alcune norme che dovranno essere poi accettate da tutti. Quindi sono dell'avviso che, come ci siamo sforzati finora di portare il testo con voto unanime fino al punto a cui è arrivato, dobbiamo compiere l'ultimo sforzo di guardare a questi articoli come alla base del discorso per cercare di trarre dal loro esame approfondito il miglior contributo per fare di questo disegno di legge una legge operante, che possa risultare funzionante nel momento della sua applicazione.

Quindi propongo ai colleghi, proprio per avere una chiara visione ed una panoramica completa dell'articolato, di sospendere per il momento la seduta, al fine di ricostituire il comitato ristretto che riformuli gli articoli. Altrimenti, ricominciamo l'esame articolo per articolo e, in base agli emendamenti proposti, cerchiamo poi di formulare un articolo definitivo.

C O P P O. Desidero fare alcune osservazioni sugli articoli.

Per quanto riguarda l'articolo 30, si potrebbe accogliere il suggerimento del senatore Ferralasco, che ha sottolineato l'esigenza di operare un decentramento periferico per l'organizzazione dei corsi di formazione. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno introdurre nel testo un emendamento chiarificatore in questo senso.

Venendo ora all'articolo 31, a mio avviso, dopo le parole « di concerto con i ministeri interessati », si dovrebbero aggiungere le altre: « sentite le organizzazioni sindacali », perchè in sostanza, per quanto attiene alla selezione ed al reclutamento, si tratta di adottare quei criteri che normalmente si seguono nella pubblica Amministrazione per lo svolgimento di operazioni di questo tipo.

Relativamente all'articolo 32, vorrei fugare la preoccupazione manifestata da alcuni, che

a mio giudizio non ha ragion d'essere, che nei concorsi il titolo ottenuto con il conseguimento dell'idoneità alla fine del corso prevalga sul risultato degli esami. Questo non è assolutamente vero, perchè nel punteggio 1/3 riguarda gli esami scritti, un altro terzo quelli orali e soltanto l'ultimo terzo il famoso titolo.

Ora, ai fini del concorso, si potrebbe equiparare il titolo rilasciato dai corsi di formazione ad un qualsiasi altro titolo, ma questo non è giusto secondo me, perchè l'idoneità conseguita nei corsi costituisce un titolo importante. Noi spendiamo dei soldi per preparare i giovani ad un certo tipo di attività e non si capisce perchè non si debba tenere conto di questo.

Quindi, bisogna preferire il titolo ottenuto con la partecipazione ai corsi e premiare quei giovani che hanno dimostrato tanta buona volontà.

All'articolo 33 aggiungerei poi quella clausola sulla decadenza dai corsi, che ha suggerito il senatore Ferralasco, nel caso di un forte numero di assenze.

Inoltre, per quanto riguarda la prospettiva di corresponsione ai partecipanti al corso di un assegno di importo non superiore al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale delle singole carriere, tenete presente che il trattamento economico base minimo non comprende, ad esempio, nè gli assegni familiari, nè gli straordinari forfettizzati.

DALLE MURA. Tra un manovale ed un laureato c'è differenza, anche per il fatto che il primo affronta uno sforzo maggiore non avendo avuto un insegnamento scolastico.

COPPO. Qui si tratta di persone che si preparano ad andare nel ruolo « A » affrontando un anno di corso pieno, pari ad un anno di servizio, il che non è cosa da poco. Noi prevediamo comunque la remunerazione di base, senza alcuna aggiunta, ma se andiamo ad esaminare le altre categorie vediamo che non esistono questi distacchi, agli effetti dell'iniziale: le differenze sono dell'or-

dine di 10.000 lire, più o meno. Ora credo che esisterà pure qualche differenza tra chi segue il corso per uscire ed i suddetti.

Vorrei ancora aggiungere, così come era chiaro anche al collega Vinay, un accenno al concetto per il quale il corso può anche dar luogo ad una esperienza di carattere pratico; cioè, invece di ricorrere alla formula la quale fissava una certa percentuale, si potrebbe anche prevedere per quanto riguarda il corso di formazione una parte di carattere pratico. Credo che ciò non sarebbe fuori luogo, anzi, potrebbe essere utile; tra l'altro già oggi, nella Scuola superiore di Caserta, esistono dei corsi superiori per personale in servizio, cioè in possesso di una certa posizione, anche di carriera. Ad ogni modo, siccome quelli di cui ci occupiamo dovrebbero frequentare un corso preparatorio al concorso, il problema pratico va posto solo sul piano della scuola. Diverso, insomma, è il caso di chi viene adibito ad un comune lavoro d'ufficio da quello di chi è destinato ad incarichi speciali: qui siamo nel campo della preparazione al concorso, come dicevo, per l'accesso alle varie carriere, ed è cosa differente; però un accenno alla possibilità che il corso possa avere anche una componente pratica si potrebbe fare, perchè non è opportuno che delle persone siano assunte dalle varie amministrazioni senza avere un minimo di preparazione a proposito del lavoro da svolgere.

Mi sembra che tutto questo costituisca un certo passo avanti da un metodo molto poco felice ad un metodo che porrà gli interessati in condizione di avere una preparazione adeguata.

DALLE MURA. Vorrei fare una precisazione. Esiste, come dicevo, una disparità di trattamento tra i giovani di cui al titolo IV e quelli di cui al titolo V, e nelle stesse amministrazioni dello Stato: chi, cioè, segue un corso specializzato lavorando nello stesso tempo avrebbe lo stesso trattamento iniziale di chi provvede solo alla sua formazione professionale, il che non sarebbe giusto. Ciò oltre a tutte le altre considerazioni che sono già state fatte.

11^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (26 aprile 1977)

PRESIDENTE. Ricordo che dobbiamo sottoporre il testo finale dell'articolo al parere della 1^a Commissione. Ora la mia preoccupazione, che ho sentito affiorare anche da alcuni interventi, è che vi possano essere motivi di incostituzionalità nel provvedimento, anche perchè sappiamo come sono regolate le norme per l'acquisizione di pubblici uffici. Di conseguenza, pur tenendo presente che si tratta solo dell'avviamento a corsi di formazione professionale, non bisogna trascurare la delicatezza dell'argomento; preferirei quindi che non ci si addentrasse nei particolari senza avere le idee chiare e gradirei sentire l'opinione del Governo in ordine alle valutazioni emerse.

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto riguarda gli articoli dal 29 al 33 esiste una prima questione di carattere formale, che non è stata toccata e che riguarda l'articolo 30, il quale al primo comma andrebbe perfezionato là dove stabilisce: « La Scuola superiore della Pubblica amministrazione organizza corsi ... avvalendosi anche delle strutture esistenti presso le singole amministrazioni o delle strutture scolastiche e universitarie ». Infatti la pubblica Amministrazione utilizza già enti specializzati, ed in questo caso si tratterebbe quindi di rientrare nella norma.

Esistono invece dei problemi di carattere sostanziale, che nascono da un ripensamento sull'articolo 32. Con quella dizione, cioè, andremmo un po' a sconvolgere i criteri normali relativi ai pubblici concorsi, per cui riterrei opportuno sostituirla con la seguente:

« Il conseguimento dell'idoneità nei corsi di cui al precedente articolo 30 costituisce nel corrispondente concorso titolo preferenziale, a parità di punteggio, con prevalenza su ogni altro titolo previsto dalle leggi in vigore. A parità di condizioni consegue la nomina chi ha ottenuto al corso di formazione il maggior punteggio.

L'idoneità di cui al comma precedente è equiparata, nella carriera, alla frequenza per gli impiegati di prima nomina ».

Tale articolo si inserirebbe pienamente nel contesto del provvedimento e non porterebbe a difficoltà di applicazione come l'attuale testo dell'articolo 32.

Per quanto riguarda il pericolo di incostituzionalità, mi dispiace di non aver potuto essere presente nel momento in cui è stato trattato l'argomento, però non mi sembra molto fondato.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno a questo punto, sospendere la seduta al fine di facilitare un'intesa fra i Gruppi politici tale da consentire alla Commissione di formulare il testo definitivo degli articoli da 29 a 33. Prego pertanto la Sottocommissione, nel frattempo, di riunirsi a questo fine.

(La seduta è sospesa alle ore 18,40, e viene ripresa alle ore 20).

PRESIDENTE. La Sottocommissione, riunitasi durante la sospensione della seduta, ha apportato alcune modifiche al testo degli articoli precedentemente formulato. La nuova stesura è la seguente:

Art. 29.

Per il periodo di durata della presente legge la Presidenza del Consiglio — Ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione — indica entro il mese di febbraio di ciascun anno i fabbisogni funzionali, qualitativi nonché territoriali delle singole amministrazioni.

Art. 30.

La Scuola superiore della Pubblica amministrazione, anche attraverso le sue articolazioni periferiche, organizza corsi di formazione di giovani avvalendosi delle Amministrazioni dello Stato, delle Università, di enti o istituti scolastici o culturali.

I corsi hanno la durata di dodici mesi effettivi per le carriere direttive e di un periodo da sei a quattro mesi per le altre carriere ed hanno carattere teorico e pratico.

A conclusione del corso la direzione di questo esprime un giudizio sulle capacità professionali, sul rendimento e la valutazione del profitto di ciascun partecipante.

Di detti corsi è dato annuncio sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31.

I criteri di selezione e di reclutamento dei giovani sono fissati in via preventiva dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione — di concerto con i ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali.

I giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della presente legge presentano la domanda all'Ufficio di cui al comma precedente, ove siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1^o gennaio 1957, n. 3, dei seguenti:

a) per la carriera direttiva, amministrativa e tecnica: diploma di laurea;

b) per la carriera di concetto: diploma di scuola media superiore;

c) per la carriera esecutiva: diploma di scuola media inferiore;

d) per la carriera ausiliaria: adempimento della scuola dell'obbligo.

Art. 32.

Il conseguimento dell'idoneità nei corsi di cui al precedente articolo 30 costituisce, nel corrispondente concorso, titolo preferenziale a parità di punteggio con prevalenza su ogni altro titolo previsto dalle leggi in vigore. A parità di condizioni consegue la

nomina chi ha ottenuto con il corso di formazione il maggior punteggio.

L'idoneità di cui al comma precedente è equiparata, nella carriera, alla frequenza nei corsi di formazione previsti dalle vigenti disposizioni per gli impiegati di prima nomina.

Art. 33.

Ai giovani ammessi ai corsi di formazione di cui alla presente legge compete, per ogni mese di effettiva frequenza, un assegno omnicomprensivo da assoggettare alle sole ritenute erariali, di importo non superiore al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale delle singole carriere.

Agli stessi, durante il periodo di partecipazione al corso, compete l'assistenza sanitaria ENPAS a carico dello Stato.

Le assenze comunque determinate dai corsi comportano una riduzione dell'assegno pari ad un trentesimo per giornata e se superiore a 60 giorni comportano la decadenza automatica dal corso.

Avverto che si provvederà a trasmettere il testo di tali articoli alla 1^a Commissione permanente, convocata per domani, perchè esprima il proprio parere.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI